



Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale

RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

l'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale ITACA (in seguito denominato brevemente "ITACA"), codice fiscale 96321370585, con sede legale in Roma, via del Viminale n.43, rappresentato dall'Arch. Giuseppe Rizzuto nella qualità di Direttore, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Direttivo del 12.12.2020;

E

il dott. **Matteo Arena**, nato a Levanto il 3 novembre 1985, codice fiscale RNAMTT85S03E560E, residente in Roma, Via Giuseppe Prina n.24,

PREMESSO CHE

- la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del MIMS ha segnalato l'esigenza di avvalersi dell'ausilio di ITACA per le attività di assistenza e supporto all'esame e all'istruttoria delle istanze di compensazione per l'accesso al Fondo, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del Decreto-legge n. 73 pervenute alla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per la durata di 4 mesi;
- le attività richieste dal MIMS rientrano tra quelle istituzionali svolte da ITACA anche in adempimento al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 25 gennaio 2001 tra l'allora Ministero dei Lavori Pubblici e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, con l'adesione di ITACA;
- in data 15/4/2022 è stata sottoscritta tra MIMS ed Itaca apposita convenzione per le attività di supporto tecnico volta a coadiuvare gli uffici ministeriali nelle attività amministrative di gestione del Fondo compensazioni ex art. 1 septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modificazioni ed integrazioni, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione;

CONSIDERATO CHE

- ai fini della realizzazione delle attività di cui in premessa, ITACA non dispone delle *expertise* richieste dal MIMS per le attività volte all'istruttoria delle istanze di compensazione per l'accesso al Fondo, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del Decreto-legge n. 73 e s.m.i;
- è risultato quindi necessario procedere con avviso pubblico di selezione per acquisire le professionalità richieste;
- all'esito della selezione della procedura indetta da ITACA, il dr. Matteo Arena è risultato in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività richieste.



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – Rapporto

1. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, consistente nello svolgimento di attività di supporto tecnico relativo all'istruttoria delle istanze di compensazione pervenute al Ministero per le infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'accesso al Fondo inerente all'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

Art. 2 – Oggetto

1. L'oggetto della prestazione consiste nell'attuazione dell'attività di supporto tecnico relativo all'istruttoria delle istanze di compensazione pervenute a Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'accesso al Fondo inerente all'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art.1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n.106 e successivamente modificato dall'art.29, comma 13 del DL 27 gennaio 2022, n.4.
2. In particolare, il collaboratore si impegna a fornire agli uffici ministeriali competenti il supporto alla attività di istruttoria relativa agli adempimenti connessi alle procedure di verifica e pagamento per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui alla circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 25 novembre 2021. L'attività sarà realizzata d'intesa con gli uffici della Direzione competente, seguendo un approccio organizzativo e metodologico di lavoro delle istanze con utilizzo di supporti informatici per l'elaborazione e gestione dei dati, anche ai fini statistici

Art. 3 – Durata

1. Il presente contratto esplica i propri effetti ed ha una durata di 4 (quattro) mesi dalla sottoscrizione. Al termine le Parti si impegnano ad incontrarsi per verificare la eventuale volontà di rinnovo dello stesso.
2. È prevista la possibilità di recedere dallo stesso, da entrambe le Parti, senza condizioni se non quella, al fine di evitare un reciproco danno, di preavviso di almeno 60 giorni comunicato a mezzo PEC.

Art. 4 – Compenso

1. Il compenso per le prestazioni oggetto del presente contratto viene pattuito in un importo onnicomprensivo pari a euro 10.000,00 al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali.
2. Il compenso verrà corrisposto in rate mensili, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato al prestatore
3. Nessun compenso, rimborso o indennizzo è dovuto oltre quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 5 – Modalità di prestazione dell'attività



1. Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite senza vincolo di subordinazione ed in piena autonomia, compatibilmente con le esigenze operative di ITACA e del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili.

Tenuto conto delle attività da realizzare, che necessitano di un sinergico coordinamento con la struttura del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, è prevista la presenza in sede presso gli uffici ministeriali del collaboratore, organizzata secondo le esigenze concordate con il committente.

2. Il professionista, pur nell'autonomia connessa alla sua prestazione, è tenuto a coordinarsi con il Direttore di ITACA e con gli uffici della Direzione del Ministero. Il professionista si impegna a partecipare ad incontri di lavoro sui temi oggetto dell'incarico.

Art. 6 – Condizioni generali

1. Il professionista si impegna ad eseguire con la massima diligenza e con criteri di professionalità l'incarico assunto, osservando il più stretto riserbo su quanto verrà a sua conoscenza nell'espletamento delle prestazioni.
2. Il professionista non potrà ritenere, a norma dell'art. 2235 e seguenti del c.c., le cose ed i documenti ricevuti attinenti alla prestazione data.
3. Il professionista risponderà in caso di dolo o colpa grave degli eventuali danni arrecati nell'espletamento della sua prestazione.
4. È fatto divieto, pena la rescissione del contratto, divulgare notizie e documenti attinenti all'organizzazione ed all'attività di ITACA e del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili (MIMS).
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 4 maggio 2022

per ITACA
(Il Direttore)
Arch. Giuseppe RIZZUTO

Visto per accettazione

Dott. Matteo Arena